



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) MASTROROSA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore COSIMO DAMIANO FABIO MASTROROSA

Seduta del 08/05/2025

### FATTO

Il ricorrente ha adito questo Arbitro al fine di richiedere la condanna di parte resistente al rimborso degli oneri dopo l'estinzione anticipata del finanziamento con cessione del quinto dello stipendio. Il ricorrente chiede il rimborso delle spese legali, quantificate in euro 250,00.

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 15.10.2024, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolte le seguenti richieste.

Parte ricorrente chiede il rimborso dell'importo complessivo di € 257,75 con corresponsione degli interessi legali maturati dalla data di estinzione fino al saldo effettivo. Inoltre, richiede il riconoscimento di euro 250,00 per la gestione della pratica di reclamo e l'assistenza legale.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando che, quanto alla richiesta di rimborso delle spese di istruttoria, detta voce di costo non è stata oggetto di retrocessione in sede di emissione del conteggio estintivo poiché remunerativa di attività propedeutiche alla stipula del contratto e non all'esecuzione dello stesso, e dunque, non dovuta secondo quanto previsto nel contratto, che fa stato fra le parti, e secondo quanto previsto dall'art. 125 sexies, comma 1, D.Lgs. n. 385 del 1993, nella formulazione rimasta in vigore sino al 24.07.2021.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Le spese di istruttoria, dunque, in quanto finalizzate a compensare le spese sostenute dall'intermediario nella fase precedente alla concessione del finanziamento, non sono ripetibili.

Parte ricorrente ha estinto il finanziamento nel giugno 2020, in corrispondenza della rata n. 77 di 120. Con la documentazione allegata al ricorso si rende noto il conteggio estintivo.

Il contratto è stato stipulato il 13.11.2013. La documentazione del contratto allegata al ricorso ne evidenzia gli oneri e la pattuizione in tema di rimborso degli oneri in ipotesi di estinzione anticipata. Non contiene la descrizione delle attività svolte.

## DIRITTO

In base alla data di sottoscrizione del contratto (anteriore al 25.07.2021), la controversia è regolata dall'art. 125-sexies del TUB nel testo introdotto dal D.lgs. 141/2010 (di recepimento della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori), per effetto di quanto disposto dall'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto "Sostegni-bis", convertito, con modificazioni, con l. 23 luglio 2021 n. 106), come da ultimo modificato dall'art. 27 del D.L. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con L. 9 ottobre 2023, n. 136, entrata in vigore in data 10 ottobre 2023.

Avuto presente il tenore del citato art. 27, si richiama l'orientamento condiviso dai Collegi, adottato a seguito della dichiarazione di parziale incostituzionalità del testo originario dell'art. 11-octies, comma 2 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, in base al quale si applicano i seguenti criteri di rimborso degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata dei contratti di credito ai consumatori:

- per i costi *recurring*: criterio di proporzionalità puro (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso);
- per i costi *up front*: in assenza di una diversa previsione pattizia, metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (cd. curva degli interessi).

Al fine di distinguere tra costi *recurring* e *up-front*, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 11391 del 25.06.2020 del Collegio di Roma, che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha ritenuto *up front* le spese di istruttoria, unico onere previsto dal contratto.

I conteggi devono quindi ritenersi come di seguito:

###

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	77
rate residue		43

TAN	▶	7,99%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	35,83%
- in proporzione alla quota interessi	15,22%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria	€ 600,00	€ 215,00 ○	€ 91,34 ⊕	○	€ 91,34
○	...		€ 0,00 ⊕	€ 0,00 ⊖	○	€ 0,00
○	...		€ 0,00 ⊖	€ 0,00 ⊕	⊕	€ 0,00
○	...		⊖	○	⊖	
rimborsi senza imputazione						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 91,34
interessi legali	si

Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 91,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
PIETRO SIRENA